



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AIA – AUA – CONFERENZA DI SERVIZI

TAR SICILIA, Catania – 5 giugno 2024, n. 2114 - AUA e AIA titoli autonomi rispetto ai provvedimenti resi dagli enti partecipanti in conferenza di servizi – natura endoprocedimentale del parere reso dal Comune in materia urbanistica – inapplicabilità delle norme sull'autotutela amministrativa

Con questa sentenza il TAR Catania ribadisce che l'autorizzazione integrata ambientale costituisce un titolo autonomo caratterizzato da disciplina specifica, quale provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'AIA non costituisce la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla luce delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima.

Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l'efficacia delle prime soggiace al regime previsto per quest'ultimo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche: ciò contrasterebbe con la *ratio* di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2020, n. 2733).

Questo principio trova applicazione anche con riferimento alla analoga procedura di A.U.A. Considerata la natura meramente endoprocedimentale dei pareri resi dal Comune in materia urbanistica nell'ambito della conferenza di servizi AUA, non trovano applicazione le norme sull'autotutela amministrativa, che si riferiscono al provvedimento, inteso come atto conclusivo del procedimento.

Per le stesse ragioni, è esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per il ritiro del parere urbanistico in quanto atto meramente endoprocedimentale, per sua natura inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202302403&nomeFile=202402114_01.html&subDir=Provvedimenti